

N. 618

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore BEDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1996**

---

Risorse idriche minime:  
modifica della legge 5 gennaio 1994, n. 36

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'acqua è una preziosa risorsa per la vita di tutto l'ecosistema.

L'utilizzo spesso irrazionale della stessa ha profondamente cambiato l'ambiente creando, in alcune occasioni, anche notevoli danni.

Le opere di canalizzazione o di sbarramento per diverse necessità hanno spesso mutato il volto a torrenti e a fiumi di montagna: in molti casi infatti questi rimangono pressochè privi d'acqua per lunghi periodi dell'anno.

Queste trasformazioni si sono rilevate pericolose per la sicurezza idrogeologica oltre che per il danno ambientale che producono: in effetti si assiste sempre con maggiore frequenza, in occasione di precipitazioni piovose a tracimazioni dell'acqua dagli alvei ormai dismessi, quindi alla conseguente na-

scita di frane e di fenomeni erosivi che minacciano, spesso, anche interi paesi di montagna.

Tutta la legislazione in materia si esprime genericamente su questo problema indicando che occorre lasciare nell'alveo dei torrenti e fiumi una quantità d'acqua in grado di garantire la vita all'ecosistema.

L'esperienza ci dimostra che l'assenza di un livello minimo definito per legge, non garantisce assolutamente questo principio.

Il disegno di legge, composto da un unico articolo, ha proprio questo obiettivo: garantire che, in ogni caso, la quantità equivalente ad almeno 1/3 della portata media d'acqua rimanga nei torrenti o nei fiumi e che il livello dei laghi alpini di norma non possa essere abbassato oltre i due metri dal livello massimo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in caso di derivazioni o di sbarramenti, deve rimanere un residuo minimo d'acqua nell'intero tratto d'alveo a valle della derivazione o dello sbarramento almeno pari ad un terzo della portata minima continua.

3-*ter*. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in caso di derivazioni o sbarramenti, il livello delle acque dei laghi alpini non può essere abbassato al di sotto dei due metri dal livello massimo, salvo in caso eccezionale».

